

Foglio informativo relativo al CESSIONE JOLLY CREDITI D'IMPOSTA

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

Banca Montepaone - Credito Cooperativo s.c.

Via Padre Pio, 27 - 88060 - Montepaone (CZ)

Tel.: 0967/576941-2 - Fax: 0967/576221

Sito web: www.bancamontepaone.it - Email: segreteria@bancamontepaone.it - PEC: 08126.bcc@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Catanzaro n. 125202

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4996, Cod. ABI: 08126.5

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A151352

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

COSA È LA CESSIONE DI CREDITI DI IMPOSTA

È un contratto attraverso il quale la Banca (cedente) trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo al Cliente (cessionario) il credito d'imposta, ottenendo come corrispettivo il pagamento di un prezzo di acquisto concordato. Il corrispettivo è versato al cedente mediante accredito sul conto corrente da questi indicato ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

La Banca trasferisce quindi la piena titolarità del credito al Cliente, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge. La cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta la cui efficacia è condizionata all'avverarsi di determinate condizioni sospensive (indicate nel contratto). In caso di mancato avverarsi delle condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace. In tal caso, il Cliente non è tenuto a corrispondere alla Banca il corrispettivo della cessione.

La cessione dei crediti può avere ad oggetto i crediti rientranti nei cc.dd. "Bonus Fiscali". Nel termine "Bonus Fiscali" possono rientrare tutte le agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di detrazione, a fronte degli interventi di cui agli art.121, comma 2 del DL n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020, d'ora in poi "Decreto Rilancio" e riportati nella tabella seguente.

In particolare:

Bonus Fiscali	Riferimento normativo	Aliquota detrazione spettante
Superbonus (interventi trainanti e trainati)	Articolo 119 D.L. 34/2020	110%, 90%, 70% e 65%
Recupero del patrimonio edilizio	Articolo 16-bis comma 1 lettere a), b) e d), TUIR	50% (attuale)
Efficientamento energetico	Art. 14 D.L. 63/2013	65%, 50%, 70%, 75%, 80%, 85%
Adozione di misure antisismiche	Art.16 comma da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013	50%, 70%, 80%, 75%, 85%
Recupero o restauro della facciata di edifici	Art.1 commi 219 e 220 Legge 160/2019	90% e 60%
Installazione di impianti fotovoltaici (se non trainato 110%)	Art 16-bis comma 1 lett h) TUIR	50% (non trainato)
Installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (se non trainato 110%)	Art. 16-ter D.L. 63/2013	50% (non trainato)
Interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche	Articolo 119-ter D.L. 34/2020	75%

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto, alternativamente alla detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi del beneficiario, un duplice utilizzo dell'agevolazione spettante consistente in:

- "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario;
- "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

L'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione dei crediti derivanti da tutti i bonus edilizi inclusi nell'elenco sopra elencati è consentito solo nei casi previsti dall'art. 2 del D.L. n. 11 del 16 febbraio 2023 come convertito con modificazioni dalla Legge n. 38 dell'11 aprile 2023.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del D.L. 50/2022, alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

In occasione della realizzazione dell'operazione di cessione di crediti di imposta di cui al presente Foglio Informativo, il Cliente può anche sottoscrivere con la Banca un contratto di finanziamento rateale, la cui provvista potrà essere utilizzata per corrispondere in un'unica soluzione alla Banca il Corrispettivo della cessione, in virtù di apposito mandato irrevocabile all'incasso.

Per maggiori informazioni sui prodotti di finanziamento offerti alla Clientela Non Consumatrice è possibile consultare gli appositi Fogli Informativi disponibili presso tutte le Filiali della Banca e sul sito internet della Banca alla sezione "Trasparenza".

Rischi dell'operazione nel suo complesso

Se la cessione del credito di imposta non dovesse andare a buon fine (ossia perfezionarsi) entro il termine del periodo di utilizzo e nel caso di mancato verificarsi delle condizioni sospensive, il contratto di cessione diventa inefficace e il cliente Cessionario non corrisponderà alla Banca Cedente il relativo corrispettivo.

Condizioni economiche

Condizioni economiche della Cessione del credito di imposta

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano:

- per quanto riguarda il prezzo di acquisto, i valori minimi previsti dalla banca
- per quanto riguarda le altre voci di spesa, i valori massimi previsti dalla banca.

Il prezzo di acquisto del credito d'imposta pattuito con la Banca rimane in vigore per tutti i crediti fiscali riportati nel contratto e sorti nel periodo di spettanza delle agevolazioni. In particolare, per quanto riguarda il Superbonus per gli interventi eseguiti da Condomini, persone fisiche (interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche) ed Enti del terzo settore (Onlus, Odv, Aps) la detrazione spetta fino al 31/12/2025 con le seguenti modifiche delle aliquote: 110% fino al 31/12/2022 (salvo specifiche proroghe per il 2023 e fino al 31/12/2025 per le aree terremotate), 90% per il 2023, 70% per il 2024 e 65% per il 2025. Per le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari l'applicazione del Superbonus spetta fino al 31/12/2022 a condizione che alla data del 30/09/2022 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. La cedibilità delle spese per gli interventi effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari o altri enti aventi le stesse finalità sociali è ammessa nella misura del 110% fino al 30/06/2023 (oppure fino al 31/12/2023 nel caso in cui entro il 30/06/2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo).

Per quanto riguarda le agevolazioni per interventi diversi dal Superbonus, la cedibilità spetta con riferimento alle spese sostenute fino al 31/12/2024, mentre per il bonus facciate fino al 31/12/2022 nella misura del 60%.

Descrizione	Valore
prezzo di acquisto del credito d'imposta con compensazione fino a 5 anni	90,0000% del valore nominale del credito
prezzo di acquisto del credito di imposta con detrazione fino a 10 quote annuali per interventi diversi dal Superbonus	87,0000% del valore nominale del credito

Calcolo esemplificativo del corrispettivo del credito di imposta:

- prezzo di acquisto del credito d'imposta con compensazione fino a 5 quote annuali (interventi per Superbonus): il Cessionario pagherà al Cedente 99,00000€ per ogni 110,00€ di credito d'imposta (90,0000% del valore nominale del credito);
- prezzo di acquisto del credito d'imposta con compensazione fino a 5 quote annuali (interventi diversi da Superbonus): il Cessionario pagherà al Cedente 90,00000€ per ogni 100,00€ di credito d'imposta (90,0000% del valore nominale del credito);
- prezzo di acquisto del credito d'imposta con compensazione fino a 10 quote annuali: il Cessionario pagherà al Cedente 87,00000€ per ogni 100,00€ di credito d'imposta (87,0000% del valore nominale del credito).

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni "Anticipi e sconti commerciali", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

Reclami

RECLAMI

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (Banca Montepaone - Credito Cooperativo s.c. - Via Padre Pio, 27 - 88060 - Montepaone (CZ), mail reclami@bancamontepaone.it e PEC 08126.bcc@actaliscertymail.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i predetti termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di

raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Legenda	
Cedente	La Banca titolare dei crediti d'imposta.
Cessionario	Il Cliente avente i requisiti di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) del D.L. 50/2022
Corrispettivo	Indica quanto dovuto dalla Cliente alla Banca a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale rispetto al valore del credito.